



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 19/01/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2008, n. 2465

L.R. n. 18/2002, art. 23. Direttive per l'immissione e la dismissione di veicoli adibiti ai servizi di linea in affidamento.

L'Assessore ai Trasporti e Vie di Comunicazione Mario Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente d'Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio riferisce quanto segue:

La L.R. 31 Ottobre 2002 n° 18 ha stabilito all'art. 23, c. 1, lettere d), g) ed h), che gli Enti competenti all'affidamento di servizi di trasporto pubblico regionale e locale (TPRL), sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale, provvedono per:

- d) l'immissione e la dismissione di veicoli adibiti ai servizi di linea in affidamento;
- g) il rilascio alle imprese di trasporto pubblico del nulla osta a distogliere occasionalmente gli autobus dai servizi di linea di propria competenza, nelle quantità e nei periodi compatibili con le esigenze dei medesimi servizi di linea;
- h) l'autorizzazione al trasporto di viaggiatori in piedi sugli autobus interurbani adibiti ai servizi di linea di propria competenza.

Per quanto sopra esposto si propongono le seguenti direttive.

DIRETTIVA relativa alla lettera d)

Per l'immissione di veicoli nei servizi di TPRL l'impresa deve presentare all'Ente competente all'affidamento apposita istanza nella quale devono essere indicati il tipo ed il numero di telaio (se trattasi di veicoli nuovi di fabbrica) o la targa (se trattasi di veicoli usati), nonché l'elenco delle linee sulle quali i veicoli devono essere impiegati, allegando:

- relazione tecnica a dimostrazione dell'esigenza di immettere in servizio ulteriori veicoli (se trattasi di ampliamento del parco) o di sostituire veicoli già in esercizio da alienare o radiare;
- per l'immissione in servizio di veicoli usati, fotocopia della carta di circolazione e nulla osta dell'Ente competente per il distoglimento degli stessi dai precedenti servizi;
- un numero di marche da bollo pari al numero di veicoli da immettere in servizio, da applicare sui documenti integrativi della carta di circolazione di cui all'art. 87 comma 4) del D.lgs. 285/92.

L'Ente affidante, valutata la congruità della richiesta, provvederà:

- a comunicare all'Ufficio Provinciale Dipartimento per i trasporti terrestri (ex M.C.T.C.) territorialmente competente e all'Impresa il proprio nulla osta alla immatricolazione dei veicoli;
- a rilasciare all'Impresa, previa consegna di copia della carta di circolazione o del foglio di via dei

veicoli, i documenti integrativi di cui sopra, redatti secondo il modello già utilizzato e riveniente dalla D.G.R. N. 982 del 15/07/1999, nei quali saranno riportate le linee in affidamento sulle quali l'Impresa ha chiesto l'immissione;

- a dare comunicazione di quanto sopra all'Assessorato regionale ai trasporti e vie di comunicazione - Servizio sistema integrato dei trasporti - trasmettendo copia della carta di circolazione o del foglio di via ai sensi del medesimo 23, c. 1, lettera d) della L.R. 18/2002.

Nel caso di richiesta di sostituzione di veicoli la valutazione sarà limitata alla verifica che il veicolo da immettere in servizio abbia di norma - salvo casi particolari da giustificare con idonea documentazione - un'anzianità non superiore a quella del veicolo da sostituire e comunque non superiore a 15 anni.

Nel caso di impiego temporaneo sui servizi di TPRL di veicoli immatricolati per il servizio di noleggio, l'impresa richiedente dovrà allegare all'istanza rivolta all'Ente competente, oltre alla documentazione di cui sopra, anche la dichiarazione che gli stessi rispondono ai requisiti ed alle caratteristiche costruttive previsti dal Decreto 23 dicembre 2003 del Ministero delle infrastrutture e trasporti per l'uso, la destinazione e la distrazione degli autobus.

L'Ente competente, ove valuti positivamente la richiesta, rilascerà il documento integrativo ai sensi dell'art. 87, c. 4 del D.Lgs. 285/92 con espressa indicazione della scadenza della sua validità.

Infine, l'Ente che autorizza l'immissione di veicoli per servizi di propria competenza può concedere nulla osta all'uso promiscuo in altri servizi gestiti dalla stessa impresa ma di competenza di altro Ente. Quest'ultimo, a richiesta dell'impresa, rilascia altro documento integrativo per le linee di propria competenza.

DIRETTIVA di cui alla lettera g)

A seguito delle disposizioni introdotte dalla legge n. 218 dell'11/08/2003, finalizzata alla tutela della concorrenza - che ha fatto venir meno il contingentamento delle licenze di noleggio - nonché del passaggio dal regime concessorio a quello dell'affidamento con sottoscrizione dei contratti di servizio, non è consentito il distoglimento dei veicoli dai servizi di tpri per l'impiego nei servizi di noleggio con conducente.

Pertanto, il nulla-osta al distoglimento occasionale di autobus dai servizi di linea potrà essere rilasciato, fermo restando i vincoli di cui all'art. 10 della L.R. n. 18/2002 e nel rispetto degli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 23 Dicembre 2003, soltanto alle imprese che esercitano in via esclusiva servizi stagionali.

In tal caso l'istanza, in carta legale, va proposta all'Ente affidante con la indicazione della targa del veicolo da distogliere ed i giorni o il periodo per i quali il nulla - osta è richiesto, che non potrà coincidere con quello di svolgimento del servizio di trasporto pubblico di linea.

DIRETTIVA di cui alla lettera h)

L'autorizzazione per il trasporto di viaggiatori in piedi sugli autobus interurbani adibiti a servizi di linea e' rilasciata dall'Ente affidante dei servizi medesimi, con annotazione sul documento integrativo, per il numero massimo di viaggiatori in piedi previsto dalla carta di circolazione.

La richiesta per detta autorizzazione deve essere accompagnata da dichiarazione resa dalla Direzione d'esercizio che il trasporto in piedi dei viaggiatori, sulle linee specificamente individuate, è compatibile con le ordinarie condizioni di sicurezza dell'esercizio.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate

- propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere d) e k) della L.R. n 7/97 e dell'art. 23 della L.R. n° 18/02.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti e Vie di Comunicazione;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente di Servizio che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di stabilire, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale 31 Ottobre 2002 n. 18, all'art. 23 comma 1, lettere d), g) ed h), le seguenti direttive:

DIRETTIVA relativa alla lettera d)
(immissione e dismissione di veicoli
adibiti a servizi di linea)

Per l'immissione di veicoli nei servizi di TPRL l'impresa deve presentare all'Ente competente all'affidamento apposita istanza nella quale devono essere indicati il tipo ed il numero di telaio (se trattasi di veicoli nuovi di fabbrica) o la targa (se trattasi di veicoli usati), nonché l'elenco delle linee sulle quali i veicoli devono essere impiegati, allegando:

- relazione tecnica a dimostrazione dell'esigenza di immettere in servizio ulteriori veicoli (se trattasi di ampliamento del parco) o di sostituire veicoli già in esercizio da alienare o radiare;
- per l'immissione in servizio di veicoli usati, fotocopia della carta di circolazione e nulla osta dell'Ente competente per il distoglimento degli stessi dai precedenti servizi;
- un numero di marche da bollo pari al numero di veicoli da immettere in servizio, da applicare sui documenti integrativi della carta di circolazione di cui all'art. 87 comma 4) del D.lgs. 285/92.

L'Ente affidante, valutata la congruità della richiesta, provvederà:

- a comunicare all'Ufficio Provinciale Dipartimento per i trasporti terrestri (ex M.C.T.C.) territorialmente competente e all'Impresa il proprio nulla osta alla immatricolazione dei veicoli;
- a rilasciare all'Impresa, previa consegna di copia della carta di circolazione o del foglio di via dei veicoli, i documenti integrativi di cui sopra, redatti secondo il modello già utilizzato e riveniente dalla D.G.R. N. 982 del 15/07/1999, nei quali saranno riportate le linee in affidamento sulle quali l'Impresa ha chiesto l'immissione;
- a dare comunicazione di quanto sopra all'Assessorato regionale ai trasporti e vie di comunicazione - Servizio sistema integrato dei trasporti - trasmettendo copia della carta di circolazione o del foglio di via

ai sensi del medesimo 23, c. 1, lettera d) della L.R. 18/2002.

Nel caso di richiesta di sostituzione di veicoli la valutazione sarà limitata alla verifica che il veicolo da immettere in servizio abbia di norma - salvo casi particolari da giustificare con idonea documentazione - un'anzianità non superiore a quella del veicolo da sostituire e comunque non superiore a 15 anni.

Nel caso di impiego temporaneo sui servizi di TPRL di veicoli immatricolati per il servizio di noleggio, l'impresa richiedente dovrà allegare all'istanza rivolta all'Ente competente, oltre alla documentazione di cui sopra, anche la dichiarazione che gli stessi rispondono ai requisiti ed alle caratteristiche costruttive previsti dal Decreto 23 dicembre 2003 del Ministero delle infrastrutture e trasporti per l'uso, la destinazione e la distrazione degli autobus.

L'Ente competente, ove valuti positivamente la richiesta, rilascerà il documento integrativo ai sensi dell'art. 87, c. 4 del D. Lgs. 285/92 con espressa indicazione della scadenza della sua validità.

Infine, l'Ente che autorizza l'immissione di veicoli per servizi di propria competenza può concedere nulla osta all'uso promiscuo in altri servizi gestiti dalla stessa impresa ma di competenza di altro Ente. Quest'ultimo, a richiesta dell'impresa, rilascia altro documento integrativo per le linee di propria competenza.

DIRETTIVA di cui alla lettera g)
(distrazione autobus dai servizi di tpri)

A seguito delle disposizioni introdotte dalla legge n. 218 dell'11/08/2003, finalizzata alla tutela della concorrenza - che ha fatto venir meno il contingentamento delle licenze di noleggio - nonché del passaggio dal regime concessorio a quello dell'affidamento con sottoscrizione dei contratti di servizio, non è consentito il distoglimento dei veicoli dai servizi di tpri per l'impiego nei servizi di noleggio con conducente.

Pertanto, il nulla-osta al distoglimento occasionale di autobus dai servizi di linea potrà essere rilasciato, fermo restando i vincoli di cui all'art. 10 della L.R. n. 18/2002 e nel rispetto degli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 23 Dicembre 2003, soltanto alle imprese che esercitano in via esclusiva servizi stagionali.

In tal caso l'istanza, in carta legale, va proposta all'Ente affidante con la indicazione della targa del veicolo da distogliere ed i giorni o il periodo per i quali il nulla - osta è richiesto, che non potrà coincidere con quello di svolgimento del servizio di trasporto pubblico di linea.

DIRETTIVA di cui alla lettera h)
(autorizzazione trasporti in piedi)

L'autorizzazione per il trasporto di viaggiatori in piedi sugli autobus interurbani adibiti a servizi di linea e' rilasciata dall'Ente affidante dei servizi medesimi, con annotazione sul documento integrativo, per il numero massimo di viaggiatori in piedi previsto dalla carta di circolazione.

La richiesta per detta autorizzazione deve essere accompagnata da dichiarazione resa dalla Direzione d'esercizio che il trasporto in piedi dei viaggiatori, sulle linee specificamente individuate, è compatibile con le ordinarie condizioni di sicurezza dell'esercizio.

2. revocare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 982 del 15/07/1999 fatto salvo il modello relativo al documento integrativo della Carta di Circolazione;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
